

La seduta comincia alle 14,15.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Audizione del ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema di gestione amministrativa degli enti parco nazionali, l'audizione del ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia.

Do la parola al ministro per la sua introduzione.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. Ringrazio il presidente e i componenti della Commissione per questo incontro e, ovviamente, sono a disposizione per ogni chiarimento relativo alle mie competenze.

L'entrata in vigore della riforma della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001, ha, per un verso, iniziato il positivo percorso verso il federalismo — prevedendo una diversa distinzione di funzioni e competenze tra lo Stato, le regioni e le istituzioni locali —, per l'altro, non avendolo completato, ha lasciato una serie di problemi irrisolti e zone di ambiguità che, pericolosamente,

incidono sulla vita delle istituzioni, delle amministrazioni ma soprattutto su quella dei cittadini.

Infatti, la nuova ripartizione di competenze — una parte affidata alla legislazione esclusiva dello Stato e ben 23 materie al cosiddetto regime della legislazione concorrente (lasciando allo Stato la definizione dei cosiddetti principi fondamentali e alle regioni la possibilità di legiferare in ciascuno di questi settori) —, ha lasciato una zona di ambiguità sull'esatta delimitazione del confine. La dottrina, la giurisprudenza e, soprattutto, l'esperienza di questi ultimi mesi evidenziano un'enorme quantità di presunti « debordamenti » delle rispettive competenze dello Stato e delle regioni, tant'è vero che, da quando è entrata in vigore la nuova Costituzione, i ricorsi dello Stato nei confronti delle regioni e viceversa sono aumentati di oltre il 500 per cento.

Come diceva George Bernard Shaw, « i fatti sono argomenti testardi »: si può contestare un'opinione, una valutazione ma, certamente, non un fatto. Dobbiamo quindi porre rimedio con determinazione a questa situazione e, *medio tempore*, abbiamo deciso di presentare, dopo un'ampia consultazione e diverse riformulazioni, un disegno di legge di attuazione della riforma che è già in avanzato stato di esame al Senato. Ieri sera si è concluso positivamente l'esame e la votazione dell'articolo 1 in Commissione affari costituzionali e spero che la prossima settimana il testo possa essere discusso dall'Assemblea.

PRESIDENTE. È un disegno di legge costituzionale ?

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. Si tratta di un disegno di

legge ordinario di attuazione della Costituzione e, parallelamente, esiste il disegno di legge costituzionale, presentato dal ministro Bossi, che modifica ulteriormente la Costituzione, introducendo la devoluzione nelle materie di sanità, scuola e sicurezza locale. Aggiungo che, quando sarà approvato dal Parlamento il disegno di legge ordinario, il Governo avrà la possibilità di ottenere una delega per la mera ricognizione dei cosiddetti principi fondamentali. In questo modo, si indirizzeranno l'attività del Governo e del Parlamento e, allo stesso tempo, si daranno delle indicazioni molto precise alle regioni, all'interno e nel rispetto dei principi fondamentali che non costruiremo *ex novo* ma troveremo nella legislazione vigente, salvo il fatto che, sempre con riferimento alle materie in legislazione concorrente, il Parlamento possa indicare nuovi principi.

Non vi intrattengo sul disegno di legge all'esame del Senato, mi limito solo ad anticipare che ci sono diversi articoli che rimuovono una serie di ostacoli all'esercizio di funzioni e di competenze delle regioni, introducono una disciplina dell'articolo 120 della Costituzione relativamente ai poteri sostitutivi, regolamentano le funzioni periferiche dello Stato rimaste tali anche dopo la riforma, introducono un nuovo modello di procedura dinanzi alla Corte costituzionale per i ricorsi dello Stato nei confronti delle regioni e viceversa.

L'esigenza di una nuova procedura dinanzi alla Corte costituzionale nasce dalla constatazione che, nonostante siano state impugnate dalle regioni e dallo Stato leggi importanti per la loro vita - e, quindi, per tutti i cittadini -, la corte non si è ancora pronunciata. Nell'ipotesi, per esempio, che la Corte costituzionale sia costretta a dare anche una parziale motivazione negativa ad una decisione di incostituzionalità sulla finanziaria dell'anno scorso, se tale pronuncia arriverà dopo l'approvazione della finanziaria di quest'anno, creerà un problema obiettivo. Si tratta, quindi, di un problema da risolvere, soprattutto per chi ha interesse nel funzionamento dello Stato.

Rispetto ad alcune leggi regionali che prevedono particolari discipline nei settori delle attività produttive, del pubblico impiego e del lavoro, che sono state impuginate e sono attualmente in vigore, provate ad immaginare, qualora vi fosse una pronuncia negativa della Corte costituzionale, le conseguenze che ne deriverebbero per tanti cittadini, legittimamente utenti fino a quel momento di tali norme.

Occorre mettere mano, quindi, ad una nuova riforma; infatti, ciò di cui abbiamo parlato rappresenta un rimedio non definitivo rispetto alla gravità, alla quantità, ed alla qualità dei problemi da affrontare. Sarà giocoforza, in un tempo ragionevolmente breve, prevedere « la riforma della riforma », per migliorare la definizione di tali competenze.

In merito alla suddivisione delle competenze tra Stato e regioni vi è una norma costituzionale, certamente valida, ma anche di incerta interpretazione, riguardante la legislazione esclusiva delle regioni, in cui si sostiene che quanto, non espressamente imputato alla competenza legislativa dello Stato, è di competenza delle regioni; tale norma, quindi, non definisce la competenza esclusiva, bensì una semplice competenza. In tale caso, però, quali sarebbero le competenze dello Stato? Si tratta di quelle stabilite dall'articolo 117 o di tutte le altre presenti nei primi 116 articoli della Costituzione? Che cosa si intende con i primi 116 articoli della Costituzione e con legge della Repubblica? Se infatti fino all'8 novembre dello scorso anno non vi era dubbio che con tale definizione si intendesse la legge dello Stato, oggi, tuttavia, non è più così. La legge della Repubblica è, quindi, una legge statale, una legge regionale, o che altro?

Tali dubbi non sono facili da sciogliere con una semplice legge ordinaria di attuazione, senza prevedere una norma costituzionale di riforma, che prima o poi saremo costretti ad approvare.

Per quanto concerne il settore dell'ambiente e particolarmente dei parchi, esiste una suddivisione di competenze, che comincia prima della riforma costituzionale e che, comunque, resta per certi aspetti

ancora valida. L'articolo 78 del decreto legislativo n. 112 del 1998 stabilisce che tutte le funzioni amministrative in materia di aree naturali protette, non comprese nell'articolo 77, sono conferite alle regioni e agli enti locali; sempre con atto di indirizzo e coordinamento, previa intesa con la Conferenza Stato - regioni, vengono stabilite le riserve statali, non collocate nei parchi nazionali, date in gestione alle regioni. Tale formulazione appare tutt'altro che chiara; ma si prosegue dicendo che se le funzioni di rilievo nazionale comportano, dunque, una generica collaborazione con le regioni e gli enti locali, la casistica concreta muove da una vasta giurisprudenza amministrativa che, nell'elaborare le singole ipotesi, vale a rafforzare il principio. Dalle forme di cooperazione ed intesa fra Stato, regioni ed enti locali, di cui all'articolo 1, si è così elaborata la regola della necessaria consultazione della regione al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, a cui si correla l'obbligo per lo Stato di sentire la regione interessata per l'istituzione o la modifica di ogni area protetta nazionale, per la perimetrazione anche provvisoria del parco, sia terrestre sia marino; e di seguito si citano alcune sentenze del TAR.

Le sentenze del TAR, confermano la scarsa chiarezza della normativa, che altrimenti non avrebbe bisogno di interventi esterni per dirimere contenziosi e sanare violazioni di interessi legittimi o diffusi, quasi sempre collegati alle questioni di tutela ambientale; infatti, gli interessi diffusi sono considerati superiori nella gerarchia delle tutele rispetto all'interesse semplice per ciò che concerne un bene collettivo ambientale.

Di tali norme, allora, meglio sarebbe prevedere la necessaria riscrittura da parte del Parlamento.

PRESIDENTE. Oltretutto, il disegno di legge di delega in materia ambientale deve essere ancora approvato dal Senato.

ENRICO LA LOGGIA, Ministro per gli affari regionali. Mi auguro, comunque, che una decisione definitiva venga presa.

Qualche magistrato ha dichiarato l'inapplicabilità, in materia ambientale, dell'articolo 16 della legge n. 241 del 1990, sulle sanzioni per l'inerzia consultiva, collegando i compiti consultivi della regione alla sua natura di ente esponenziale degli interessi del proprio territorio, contrariamente all'orientamento che invece ha inquadrate il parere regionale tra gli elementi da acquisire obbligatoriamente. In tale caso si osservano due sentenze del TAR contrastanti tra di loro.

La regione partecipa con le stesse modalità alla procedura per fissare le misure di salvaguardia di cui all'articolo 6 della legge quadro, mentre tutte le attività consentite o da consentire all'interno dei parchi, come le costruzioni, trovano la loro disciplina nel regolamento dell'ente e degli altri atti generali del medesimo, salvo il concreto nulla osta da adottare nei singoli casi di intervento da realizzare.

Il principio della partecipazione, peraltro, si diffonde ai livelli di Governo diversi, all'interno della regione, come garantito da una costante interpretazione della Corte costituzionale.

L'assetto normativo, rapidamente descritto con le integrazioni di qualche riferimento giurisprudenziale, risulta conforme all'impostazione del testo unico in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, la cui ispirazione informatrice è ordinata su una competenza ripartita fra Stato e regioni, rispettivamente per la tutela del bene e per la sua valorizzazione.

Tale ultima constatazione riporta quindi il discorso - questo è il tema su cui credo sia utile fare un'ulteriore riflessione - sulla distribuzione delle potestà legislative operate dall'articolo 117 della Costituzione per concludere nel senso di possibili restringimenti della potestà legislativa statale in materia ambientale, attraverso la concorrente competenza regionale di volta in volta verificabile nell'ambito del diritto alla salute, del governo del territorio, della valorizzazione dei beni culturali, stante che l'ambiente in quanto tale rimane competenza esclusiva dello Stato. Ma, il fatto che sia di competenza esclu-

siva statale, non pregiudica che altri aspetti, con forte rilevanza ambientale ancorché compresi o ricompresi in differenti discipline, possano essere disciplinati meglio.

La tutela dell'ambiente, infatti, come anche segnalato da diverse interpretazioni dottrinarie, implica un prevalente significato di tutela dell'equilibrio ecologico, che - riguardato nel suo profilo finalistico - sicuramente condiziona eventuali sovrapposizioni di competenza senza peraltro assorbitarle completamente, lasciando quindi spazio alla concertazione normativa, tra cui lo strumento delle intese Stato e regioni, nell'ambito della Conferenza medesima, offre - secondo la mia opinione - la più consona composizione di interessi.

Aggiungo soltanto una personale valutazione problematica, né positiva né negativa. Stiamo procedendo sulla base di normative, purtroppo, soggette ad interpretazioni diversificate. Si interverrà profondamente con il decreto legislativo citato, ma la mia preoccupazione nasce dal fatto che non sarà possibile risolvere tutto - né sarebbe immaginabile ciò - attraverso tale strumento. Reputo necessario, in questo momento della storia del nostro paese, un'iniziativa del Parlamento per giungere ad una « riperimetrazione » delle competenze (ciò potrebbe riguardare un'eventuale riforma costituzionale), ma allo stesso tempo una lettura più chiara, anche in relazione alle nuove sensibilità, delle norme esistenti, senza escludere la possibilità che vi possano essere nuove norme sostitutive delle precedenti.

Mi rendo conto che un ragionamento come quello svolto oggi, venti anni fa sarebbe stato totalmente incomprensibile, perché la sensibilità è cresciuta per quanto riguarda l'ambiente, il sistema ecologico, la difesa della natura e la sua utilizzazione come strumento non soltanto di osservazione ma anche di sviluppo e quindi di conoscenza, approfondimento ed utilizzazione anche dal punto di vista turistico, pur con tutte le garanzie necessarie. Si può pensare di individuare, per esempio, un percorso tra i boschi, con qualche

indicazione - fornita magari in più lingue - per evitare di perdersi, così da poter osservare ed ammirare (procedendo a piedi, senza alcuno strumento di locomozione) una riserva od un parco.

Ho parlato di indicazioni fornite in più lingue perché, purtroppo, esistono parti del nostro paese (che sono a pieno titolo parti del nostro Stato e della nostra Repubblica, intesa come insieme di diverse istituzioni), dove le indicazioni sono fornite soltanto in lingua tedesca. Non è raro il caso che, provenendo da una zona italiana dove non sia comune parlare tedesco, si possa finire in un burrone non avendo bene interpretato le indicazioni del cartello. Si è ingenerato un conflitto tra la popolazione di origine italiana e quella di origine tedesca, mentre sarebbe più logico e normale che tali indicazioni venissero fornite non soltanto nelle due lingue della zona, ma anche in altre lingue, così da permettere agli stranieri di usufruirne. Scusate la digressione, ma vi garantisco che si tratta di un problema, sconosciuto in quasi tutta Italia, ma particolarmente sentito in una zona particolare della nostra penisola, a cui andrebbe posto rimedio.

PRESIDENTE. Do la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

UGO PAROLO. Ho ascoltato con grande interesse la relazione del ministro, alcuni aspetti della quale ci impongono una riflessione. In senso generale, è stata molto utile l'analisi relativa allo stato attuale della situazione, in particolar modo con riguardo alla riforma costituzionale recentemente approvata ed all'attività governativa tesa a migliorare la disciplina. La modifica costituzionale (peraltro criticata dalla mia parte politica e da gran parte della Casa delle libertà già in fase di elaborazione) presenta problemi perché, per molti aspetti, non è « né carne né pesce ». Si tratta di un tentativo di attuare un federalismo « mite », inficiato da alcuni timori che hanno creato problemi dal punto di vista istituzionale.

L'invito che pongo al ministro è di chiarire taluni dubbi, quando sia necessa-

rio, senza però che ciò costituisca un pretesto per ritornare alla situazione *quo ante*. Laddove sia possibile, si chiarisca in modo definitivo che le competenze devono essere trasferite alle regioni, attuando quel principio di sussidiarietà avallato anche dal Governo.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. Confermo formalmente che nessuno ha mai pensato di ritornare alla situazione antecedente, semmai si è opportunamente pensato di diminuire il numero delle ventitré materie assegnate alla legislazione concorrente, trasferendone la maggior parte alla competenza regionale, mentre alcune - due o tre - potrebbero tornare alla competenza esclusiva dello Stato per una questione di razionalizzazione. Si sta pensando infine di lasciare i rimanenti quattro o cinque ambiti alla competenza regionale, ma prevedendo (come avviene nella Repubblica federale tedesca nei confronti dei *länder*), laddove ve ne fosse l'esigenza per ragioni di mantenimento dell'ordine giuridico e dell'indirizzo di politica economica o dell'unicità di indirizzo politico (e soltanto in tali casi e per le ragioni suddette), l'intervento dello Stato.

Non pensiamo certamente di tornare indietro, ma - semmai - immaginiamo un grande passo in avanti, che aumenti competenze e funzioni delle regioni ed inoltre renda tutto più chiaro e definito.

PRESIDENTE. Penso che l'idea sottostante sia di evitare di riferirsi continuamente alle sentenze dei TAR o della Corte costituzionale.

UGO PAROLO. La mia non era una provocazione nei confronti del ministro, ma un invito a chiarire un dubbio, non espresso dal ministro forse perché considerato scontato (ma spesso le cose date per scontate generano volutamente od anche strumentalmente dubbi e malintesi). Quindi, da questo punto di vista mi ritengo pienamente soddisfatto e mi associo alle parole del ministro. Aggiungo soltanto che dovremmo affidare la maggior parte dei

compiti possibili alle regioni e alle autonomie locali, con il coordinamento e l'opera di legislazione affidata allo Stato, perché l'interesse primario di chi vive nei territori è quello di salvaguardare l'ambiente.

ERMETE REALACCI. Anch'io condivido molte considerazioni del ministro ma voglio fare alcune precisazioni. Ritengo che, qualunque norma venga adottata, non sia fisiologica una fase di contenzioso anche di natura giudiziaria. Non difendo a spada tratta ciò che è accaduto, forse si poteva fare meglio e precisare la finalizzazione, ma a me interessa soprattutto capire l'indirizzo politico. Signor ministro, non ho capito bene quali siano le competenze del suo ministero: è preposto sostanzialmente soltanto alla precisazione istituzionale dei rapporti o, da questo punto di vista, è anche attivo?

Ritengo che molte siano le questioni aperte, anche nel corso di questa legislatura. Per esempio, alcuni ricorsi delle regioni riguardano leggi importanti (le grandi infrastrutture), in cui l'intervento del Governo e della maggioranza è in contrasto con opinioni da molti condivise. Ha senso che il Governo decida, non solo che tipo di infrastrutture realizzare, ma anche il tracciato delle stesse sul territorio di una regione, come nel raddoppio dell'Aurelia in Toscana?

PRESIDENTE. L'ultima questione sollevata, onorevole Realacci, concerne un tema fuori argomento perché stiamo parlando di parchi.

ERMETE REALACCI. Presidente, se fa questo ragionamento, i quattro quinti dell'intervento del ministro non hanno trattato il tema dei parchi ma della questione in generale e, quindi, mi attengo alla sua scaletta. Alcuni tipi di ricorsi sono legati a passaggi in cui dal Governo sono venute indicazioni che, in qualche maniera, intaccavano le competenze delle regioni. A mio avviso, sarebbe più utile - il problema non riguarda né lei né il ministero - che lo Stato centrale instaurasse un rapporto

più collaborativo con le regioni, viste le questioni delicatissime dei commissariamenti in alcuni campi ambientali e dell'utilizzo dei fondi dell'Unione europea, su cui abbiamo delle forti arretratezze da parte di alcuni sistemi regionali: probabilmente, un ragionamento di appoggio, di supporto e di servizio da parte dello Stato centrale sarebbe visto positivamente da queste regioni.

Infine, per quanto riguarda la questione dei parchi, abbiamo una legge che già era nata prevedendo uno scambio con il territorio e che, anche se in via evolutiva, individuava nel parco non solo un progetto di conservazione naturale in senso stretto: se il problema fosse di salvaguardare il parco di Yellowstone come area incontaminata e patrimonio indissolubile della nazione americana, tutto ciò potrebbe essere fatto solamente da un Governo centrale. In Italia non è così e quella che istituiva i parchi era una legge di conservazione ma anche di sviluppo perché collegata ad un progetto territoriale.

PRESIDENTE. I nostri parchi sono antropizzati!

ERMETE REALACCI. Infatti, sono molto diversi da quello di Yellowstone per la presenza di migliaia di comuni, produzioni ed attività e, quindi, la legge già prevedeva questo intreccio. Il problema da risolvere, anche nella gestione di questo Governo perché qualche caso si è realizzato o rischia di esserlo, è il rapporto fra il Ministero dell'ambiente e le regioni che, se non normato in maniera più precisa, va sicuramente monitorato dal punto di vista politico. Infatti, se è vero quel che si dice sul rapporto fra lo Stato centrale e le regioni, in futuro ancor di più le scelte effettuate sui parchi dovranno avere il pieno consenso delle regioni perché una scelta di natura differente, oltre che essere discutibile sul piano dell'astratta deontologia legislativa, non porterebbe a progetti condivisi e, quindi, efficaci.

DONATO PIGLIONICA. Mi riallaccio al tema introdotto dal collega Realacci. La

possibilità che lo Stato lasci una competenza alle regioni, senza riservarsi una fase di intervento sostitutivo che ponga rimedio ad un'inerzia delle stesse, porta ad un equilibrio delicato. In altre parole, l'autonomia fin dove consente di non fare senza che lo Stato intervenga? Credo che questo equilibrio delicatissimo sulle tematiche ambientali veda uno dei suoi banchi di prova più importanti. Nel disegno di legge delega abbiamo criticato la previsione di un intervento sostitutivo dello Stato in materia di smaltimento dei rifiuti, addirittura nella definizione degli ambiti territoriali ottimali; ma nelle regioni in cui ciò non avviene, cosa si può fare, se non prevedere una fase in cui un organo possa intervenire e far sì che quel territorio non presenti carenze di questo tipo?

Finora si è individuato il rimedio del commissariamento, cioè una condizione paradossale perché il presidente dell'ente inadempiente si vede consegnare tutte le competenze e detiene tutti i poteri. Inoltre, anche alla fine di un percorso di sei, sette o otto anni un commissariamento può non dare gli esiti auspicati e il fatto che duri tutti questi anni è la dimostrazione che è inutile perché, se continua a persistere l'emergenza che ne aveva determinato la nascita, è evidente che il commissario è stato inefficace. Una cosa del genere può intervenire nella storia delle perimetrazioni dei parchi e delle aree protette. Laddove i comuni hanno deliberato e la regione non provveda a fare la propria ipotesi di perimetrazione - che, tra l'altro, è riservata allo Stato, di intesa con le regioni - lo Stato può intervenire con una forma di sollecitazione sulla stessa?

In Puglia una serie di comuni hanno deliberato la perimetrazione di un'area protetta (il parco dell'Alta Murgia, istituito con legge del 1998), la regione non si decide a fare la propria ipotesi di perimetrazione ed è ora che il Ministero dell'ambiente faccia un'azione, non dico di tipo sostitutivo, ma di sollecitazione. Mi domando se ci sia momento in cui all'inerzia corrisponde un intervento da parte di un altro organo perché, in caso contrario, la devoluzione rischia semplice-

mente di trasferire un'inerzia. Inoltre, non si sostituisca — come, invece, sta avvenendo — un tipo di centralismo con un altro perché, se un ente come la regione rinuncia alle proprie funzioni legislative per dedicarsi soltanto a quelle gestionali, il rischio è di aver creato un mostro che, sovraccaricato di funzioni che ritarda a delegare alle province e ai comuni, può diventare ancora più inefficiente di prima.

PRESIDENTE. Volevo chiederle se risultano alcune controversie nei confronti dello Stato da parte di enti parco o di amministrazioni di aree protette?

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. No, non mi risultano, o perlomeno non arrivano al mio ministero; per informazioni ricevute sono in corso alcune questioni, ma non passano attraverso il mio ministero.

PRESIDENTE. La nostra indagine, che si occupa della gestione amministrativa dei parchi, ha rivelato che alcune risorse non sono utilizzate per il loro sviluppo; come appena detto dal collega Realacci, la legge istitutiva dei parchi serve per preservare gli ambienti naturali e per facilitare il loro sviluppo.

ENRICO LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*. Anche a me risulta che non ci sia un'adeguata utilizzazione dei fondi previsti.

Tra le deleghe assegnate ho anche quella riguardante gli ambienti montani; molti dei parchi sono in montagna e per l'esercizio della delega mi occupo indirettamente del problema che avete posto, stante che sull'argomento si intrecciano molteplici competenze anche degli altri ministeri. Posso dirvi che presenteremo presto alla Camera un disegno di legge organico riguardante le aree montane, che tenderà ad unificare in un unico organo le molteplici competenze dello Stato, fatte salve ovviamente le competenze regionali.

Il disegno di legge in questione investirà la competenza sia della vostra Commissione, sia della Commissione agricoltura,

pertanto si potrebbe prevedere un esame congiunto date le similitudini delle competenze delle due Commissioni.

Rispondendo all'onorevole Realacci, confermo che non svolgo una semplice funzione di osservatore, senza intervenire sui problemi che si presentano. Se dall'esame di una legge regionale si desume una violazione di una norma statale, o di principi di settore, o della Costituzione, che giustifichi una impugnativa, presento la proposta di intervento al Consiglio dei ministri, che talvolta la valuta e decide di accettarla, oppure, come è capitato, si ritiene in fase di discussione di assumere decisioni diverse dalla proposta presentata.

Il mio intervento è specifico nel rapporto che il Ministero ha con la Conferenza Stato-regioni e con la Conferenza unificata, dove si incontrano le istituzioni statali, le regioni, e gli enti locali minori. Quasi tutti i provvedimenti che attraversano il Consiglio dei ministri devono passare per il vaglio della Conferenza, dove si istituiscono diversi tavoli tecnici preparatori per valutare le diverse questioni; al termine dell'esame, la Conferenza esprime una serie di atti che possono essere di parere, d'intesa, laddove è prevista, o di semplice consultazione. Le formulazioni in questione hanno ovviamente differenti valenze di tipo politico — amministrativo, di cui il nostro dicastero non può fare a meno.

Alcuni disegni di legge, prima di essere presentati alle Camere, devono avere il parere della Conferenza, per poi tornare al Consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva, e tutto ciò comporta una notevole quantità di lavoro.

Nell'ambito di tali funzioni, in collaborazione con altri ministri che si occupano di specifiche materie per le deleghe ricevute, si propone un intervento del mio ministero; ad esempio, all'indomani dell'approvazione della legge obiettivo, con il Ministro delle infrastrutture ho avuto diversi incontri, ed in tali circostanze ho svolto la mia funzione di interfaccia tra l'azione del Governo e quella delle regioni.

Tale procedura viene seguita anche per altri rapporti, che vedono la collaborazione tra il mio ministero e altri dicasteri; ciò è meno evidente per le materie ambientali, a causa della competenza esclusiva dello Stato, che impedisce alla Conferenza Stato — regioni di intervenire specificatamente sulla materia in questione.

Per concludere il ragionamento, la previsione normativa sarà sicuramente migliorata dopo l'approvazione del decreto legislativo e dovremo ulteriormente occuparcene per le interconnessioni con altre materie non specificamente riguardanti l'ambiente, ma la sicurezza, la sanità, l'agricoltura, le infrastrutture ed altro. È in atto una cooperazione, un'intesa — così è definita — tra Stato, regioni ed enti locali relativamente alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale. Se il frutto di tale azione sia più o meno apprezzabile, dipende da quale sia l'intesa conclusa con la regione.

Inoltre, poiché ho citato diverse fattispecie di contenzioso, constatiamo che, esistendo tale contenzioso, l'attuale normativa non è ancora sufficientemente chiara e valida. Perciò affermo che accanto al

decreto legislativo occorreranno altri interventi per completare un percorso di chiarificazione, in maniera tale che le singole funzioni, riguardanti in particolare i parchi, siano rese esplicite, sapendo bene che all'interno della questione relativa ai parchi esistono molteplici e diverse funzioni, compresa quella che indirettamente sono chiamato ad esercitare attraverso la delega per la montagna, da cui discendono il fondo nazionale per la montagna ed i rapporti con i comuni montani e con l'Uncem (l'Unione nazionale dei comuni e delle comunità montane).

PRESIDENTE. Ringrazio il ministro per la sua partecipazione e dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15,10.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 22 novembre 2002.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO